



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“D’ALESSANDRO - VOCINO”

Via Dei Sanniti, 12– 71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG)

TEL. 0882/473974

Cod.Mecc. FGIC87900R – C.F. 93071610716

e-mail: fgic87900r@istruzione.it / fgic87900r@pec.istruzione.it

<https://www.icdalessandro-vocino.edu.it/>

Prot. n. 1351/02-10

,San Nicandro Garganico, 16/02/2021

REGOLAMENTO INTERNO AI SENSI ART 3 ACCORDO NAZIONALE SUI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI

- **Visto** che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFESAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;
- **Visto** che tale Accordo nazionale sostituisce l’Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
- **Visto** che, ai sensi dell’art.3, comma 2 dell’Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;
- **Visto** il Protocollo di intesa fra l’istituzione scolastica e le OO.SS. sottoscritto in data 12/02/2021 con prot. n. 1166/02-10;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art.1 - Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all’art.2, comma 2, dell’Accordo Nazionale 2 dicembre 2020

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:
 - **n. 1** assistenti amministrativi;
 - **n. 1** collaboratore scolastico per l’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale
 - **n. 1** collaboratore scolastico per la vigilanza nel reparto in cui saranno allocate fino a sei classi di alunni che svolgono esami finali o di idoneità.
 -
- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un’adeguata sostituzione del servizio:
 - **n. 1** collaboratore scolastico per ciascun plesso in cui è presente un’aula mensa,

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:

-
o Direttore dei servizi generali ed amministrativi oppure **n. 1** assistenti amministrativo appositamente delegato alla funzione

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- Volontarietà
- Rotazione in mancanza di volontari, partendo dall'ultimo in graduatoria d'istituto (è intesa la graduatoria utile all'individuazione del perdente posto, senza l'efficacia delle esclusioni)

Art.2 – Richiesta di adesione al personale

In occasione di ogni sciopero:

- il Dirigente scolastico invita in forma scritta, con comunicazione sul sito della scuola (o anche per e-mail) il personale a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la decisione ;
- la dichiarazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, salvo il caso in cui il lavoratore sia individuato nel contingente di personale destinato a garantire le prestazioni indispensabili;
- non è più disciplinato il caso in cui il lavoratore, una volta comunicata l'adesione, manifesti l'intenzione di aver mutato intenzione (offerta tardiva di lavoro).

Art. 3 - Comunicazioni alle famiglie

La scuola comunicherà alle famiglie, attraverso il sito internet (potrebbe essere utilizzato successivamente il registro elettronico) e almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero le seguenti informazioni:

- indicazione delle Organizzazioni Sindacali che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni inerenti alla vertenza;
- i dati relativi
 1. alla rappresentatività a livello nazionale;
 2. alle % di voti ottenuti dalle stesse organizzazioni nelle ultime elezioni RSU avvenute a livello di singola istituzione scolastica;
 3. alle % di adesione registrate, sempre a livello di istituzione scolastica, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni dal personale.

Art. 4 – Individuazione e comunicazione del contingente minimo

I Dirigenti scolastici individuano, sulla base della comunicazione del personale e dei criteri individuati i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

I nominativi del personale incluso nei contingenti verranno comunicati agli interessati **cinque giorni**

prima dell'effettuazione dello sciopero. Il lavoratore ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione.

Laddove la sostituzione sia possibile deve essere comunicata all'interessato entro le 24 ore successive.

Art. 5 - Informazione relativa alle adesioni allo sciopero

Il dirigente scolastico renderà pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, comunicherà al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art. 6- Tempi e durata delle azioni di sciopero:

In base a quanto previsto nell'Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020:

- non possono essere proclamati **scioperi a tempo indeterminato**;
- il **primo sciopero** non può superare la durata di una giornata. Per la medesima vertenza, gli **scioperi successivi** al primo non possono superare i due giorni consecutivi. Nel caso in cui gli scioperi successivi al primo fossero previsti per giorni a ridosso di un giorno festivo non potranno avere durata superiore alla giornata.
- gli **scioperi brevi** - alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o delle attività educative, o di servizio per il personale ATA.

Nel caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

La proclamazione di uno sciopero breve deve essere puntuale: in particolare, deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Lo sciopero breve è computabile ai fini del raggiungimento dei tetti dei limiti individuali (5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero).

Per i docenti la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;

- l'**intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la successiva** nel caso in cui interessino lo stesso servizio e la stessa utenza è di **12 giorni**. Saranno le amministrazioni competenti a ricevere le comunicazioni relative alla proclamazione degli scioperi ad informare le Organizzazioni sindacali dell'esistenza di scioperi già dichiarati;
- in caso di **calamità naturali o di avvenimenti di eccezionale** gravità gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi;
- **non sono consentiti scioperi che impegnino** singole unità operative funzionalmente non autonome (nella scuola, **i singoli punti di erogazione**–plessi).
- rimane il **limite individuale di sciopero** fissato a 40 ore per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (equivalenti a 8 giorni) e di 60 ore (equivalenti a 12

giorni) per gli insegnanti della scuola secondaria. Deve comunque essere garantita l'erogazione, nell'anno scolastico, di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo della classe;

- gli scioperi effettuati **in concomitanza con le iscrizioni** degli alunni dovranno garantire comunque lo svolgimento delle operazioni e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo il termine di scadenza previsto dalle disposizioni ministeriali;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini non finali** non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini finali** non devono differire la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
- negli altri casi, il differimento delle operazioni di scrutinio non deve essere superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
- sono individuati alcuni periodi in cui non potranno essere proclamati scioperi (**franchigie**):
 - dall'1 al 5 settembre
 - nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art. 7 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all'Accordo nazionale ed al protocollo di intesa sottoscritto dallo scrivente con le OO.SS.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Pia VAIRA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993